



EDUCATION & TRAINING FOR CHILDREN

Sede Italiana:

Vicolo Morra 7 - 10098 Rivoli (TO) - Italia

C. F. 92042810017 - IBAN: IT70K0538730871000042177305

e-mail: [bruno.sola12@gmail.com](mailto:bruno.sola12@gmail.com) / [educationonlus@libero.it](mailto:educationonlus@libero.it)

PEC: [educationonlus@pec.it](mailto:educationonlus@pec.it)

Cell. Presidente: +39 366.43.20.404

Cell. Vice Presidente: +39 335.58.43.250

Sede Namibia:

No. 24 Schanzen Road - PO Box 11470 - Windhoek - Namibia


Cell. Responsabile Alessandro Micheletti:

+264 61.22.56.59

+264 81.30.88.570

Fax: +264 61225864

**NUOVO STATUTO**



**EDUCATION & TRAINING FOR CHILDREN O.N.L.U.S**  
**CAFASSE (Torino) – via Roma 119**  
**Codice fiscale 92042810017**

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI**

**DEL GIORNO 10/11/2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 10 del mese di Novembre alle ore 17,30 si è riunita presso la sede sociale l'Assemblea degli associati dell'Ente in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

- Approvazione delle modifiche dello statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- Trasferimento della sede legale;
- Proposta di iscrizione dell'Ente al RUNTS.

A norma di legge e dello Statuto Sociale assume la Presidenza della riunione il sig. Bruno Sola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e chiama a fungere da Segretario la Signora Franca Crotti. Il Presidente constata e fa constare:

- che sono presenti in proprio e per delega i seguenti signori Soci : Giorda Luisella, Palazzi Emanuela, Bonaudo Diego, Impeduglia Roberto, Mahas Anna, Martinelli Stefano, Barbero Davide come da elenco presenze allegato al presente verbale sub "A" mentre hanno giustificato la propria assenza i signori Micheletti Giacomo;
- che il Consiglio Direttivo dell'Ente è presente nella persona di esso Presidente e dei Consiglieri ; Vicepresidente Pozzi Aldo
- che l'Ente non ha nominato l'Organo di controllo, non sussistendo i presupposti di legge che ne impongono la nomina;
- che la presente riunione è stata regolarmente convocata a norma di statuto;
- che tutti i presenti si dichiarano edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno e pronti ad accettarne la discussione rimossa ogni eccezione o riserva.

Il Presidente chiede ed ottiene il permesso di procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno in unica soluzione, essendo gli stessi collegati tra di loro. Rammenta ai presenti che gli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS compresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle



Entrate ai sensi dell'art. 34 del D.M. 106/2020 potranno attivare, tramite l'apposito portale, procedura per richiedere la propria iscrizione al RUNTS.

Gli stessi Enti avranno tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore.

Alla data odierna tale autorizzazione della Commissione UE non risulta ancora pervenuta, ma è facoltà delle singole Onlus procedere alla richiesta di iscrizione anche prima della citata scadenza.

Con la pubblicazione del decreto "milleproroghe 2023" (DL 29/12/2022 n. 198), per quanto qui di interesse, il Presidente segnala che per le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe è comunque possibile accedere al 5xmille 2023 anche in assenza della iscrizione al RUNTS.

Lo stesso decreto Milleproroghe 2023 in sede di conversione all'art. 9 ha previsto che la modifica dell'art. 101, comma 2, del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) sostituisca il termine previsto per l'adeguamento degli statuti con le maggioranze dell'assemblea ordinaria al 31 dicembre 2023 invece che al 31 dicembre 2022.

La presente assemblea, che è stata comunque convocata in sede straordinaria a prescindere da quanto in precedenza evidenziato, ha lo scopo di affinare, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, il testo dello statuto associativo così come deliberato nel corso dell'assemblea straordinaria del 30/10/2020 anche a seguito delle modifiche normative intervenute.

Il Presidente passa quindi ad illustrare, articolo per articolo, il testo novellato dello statuto e a commentare le proposte di variazione rispetto alla versione attualmente in vigore. In particolare viene proposta la variazione della sede legale dall'attuale indirizzo di Cafasse (TO) via Roma 119 al nuovo indirizzo di Rivoli (To), Vicolo Morra n. 7.

Il Presidente informa i presenti che il testo dello statuto così come proposto è stato oggetto di discussione e delibera da parte del Consiglio Direttivo in data 30/10/2023

Illustra infine ai presenti le ragioni che consigliano, una volta approvato il testo dello statuto, di procedere all'istanza di iscrizione dell'Ente al RUNTS.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler deliberare in ordine a quanto precede.

L'assemblea degli associati, dopo esauriente discussione, avuti i chiarimenti richiesti, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti,

**delibera**

- di approvare, come in effetti approva, il testo dello statuto associativo come allegato al presente verbale;



- di approvare, conseguentemente, il trasferimento della sede legale dall'attuale indirizzo di Cafasse (TO) via Roma 119 al nuovo indirizzo di Rivoli (To), Vicolo Morra n. 7.
- di autorizzare il Presidente a provvedere alla registrazione del presente verbale e dello Statuto approvato nonché di predisporre tutte le formalità necessarie previste dalle legge e dalla normativa di settore;
- di approvare, come in effetti approva, la successiva iscrizione dell'Ente al RUNTS delegando al Presidente ogni necessario ed opportuno potere per l'attivazione di tale richiesta e, più in generale, a compiere ogni atto necessario e/o utile volto all'ottenimento di tale iscrizione.

Dopodichè, più nessuno avendo chiesto la parola in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno ed essendo, quindi, esaurita la loro trattazione, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea degli Associati alle ore 18,30 circa previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
(Bruno Sola)

Il Segretario

(Crotti Franca)

Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale II di Torino  
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 28-11-23 n° 2157  
Serie ...3, € ...E.SENTE

IL FUNZIONARIO  
Francesco NEMORE

Firma su delega del Direttore Provinciale,  
Enrico MASTROGIACOMO





**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
EDUCATION & TRAINING FOR CHILDREN O.N.L.U.S  
RIVOLI (Torino) – vicolo Morra 7  
Codice fiscale 92042810017**

**Titolo I  
Costituzione e scopi**

**Art. 1 DENOMINAZIONE**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "EDUCATION & TRAINING FOR CHILDREN". In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, istituito ai sensi dei D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione" aggiungerà alla denominazione la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" abbreviabile in ETS e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rivoli (TO), vicolo Morra 7. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rivoli (Torino) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2080, tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza.

**Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'**

1. L'Associazione è apertica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'associazione non ha fini di lucro. . Si propone di perseguire esclusivamente attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni ultime delle quali adottate con D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, lettera u, di beneficenza, a distanza anche di soggetti svantaggiati prevalentemente in Paesi in via di sviluppo, o erogazione di denaro, beni o servizi in favore degli stessi e delle cause collegate.

3. L'Associazione può svolgere inoltre le seguenti attività":

- Raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, private la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a dell'Ente medesimo; l'Ente potrà, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- Istituire premi, borse di studio.

**Art. 3 ATTIVITA' DIVERSE**

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci. Nel caso l'Associazione

eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II Norme sul rapporto associativo**

### **Art. 4 NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### **Art. 5 ASSOCIATI**

1. Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

2. Sono associati le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, che lo delibera a maggioranza dei suoi componenti. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e quanto stabilito dal successivo art. 8.

### **Art. 6 PROCEDURA DI AMMISSIONE**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Bambini

## Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

### 1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.13, c.2, del presente Statuto.

### 3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

## ART. 8 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

### 1. La qualità di associato si perde per:

- a) **recesso volontario.** Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il termine dell'esercizio sociale cui si riferisce. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

### 2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) **comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;**
- b) **persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;**
- c) **aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.**

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo



*B...*

a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

### **Titolo III Organi Sociali**

#### **Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 10 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla



convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e partecipano all'assemblea tutti i componenti dell'organo amministrativo o sono informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale ivi compresi l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### Art. 13 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al compimento della maggiore età i diritti di elettorato attivo spetteranno all'esercente la potestà genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### Art. 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che va da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio relativo all'anno di scadenza del proprio mandato ed in detta Assemblea si provvede alle elezioni di un nuovo organo amministrativo.

Art. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI

VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno (entro il 31 marzo per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 30 novembre per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo) e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche in forma elettronica/telematica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;



*Bianchi*

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### Art. 17 IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### Art. 18 CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui cessi dall'incarico uno o più Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### Art. 19 L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### Art. 20 COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8.6.2001 n. 231 qualora applicabili.

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.l., del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



## Art. 21 L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora ne ricorrano i requisiti, può essere nominato sia in forma collegiale (composto da tre membri) sia in forma monocratica. Esso è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Tutti i componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla loro sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, ed i suoi membri non potranno ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## Art. 22 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
  2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
- L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo salvo quanto previsto all'art. 26 comma 2<sup>a</sup>.
- E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto.

## Titolo IV I libri sociali

### Art. 23 LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

## Titolo V Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

*Bruno*

#### Art. 24 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 25 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

#### Art. 26 BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, per l'approvazione del bilancio, potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

### Titolo VI

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

#### Art. 27 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.l, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

*B. B. B.*

**Titolo VII**  
**Disposizioni finali**

Art. 28 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

